

Edizione di giovedì 11 Luglio 2019

DICHIARAZIONI

Il periodo ante-liquidazione è escluso dagli Isa?

di Fabio Garrini

IVA

Sistema Otello non obbligatorio per le variazioni in diminuzione

di Marco Peirolo

AGEVOLAZIONI

Pubblicato in Gazzetta il Decreto investimenti in start-up e Pmi innovative

di Debora Reverberi

DICHIARAZIONI

La detrazione del 26% per le erogazioni liberali a favore delle Onlus

di Gennaro Napolitano

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Ritenute su dividendi a società estere in perdita

di Fabio Landuzzi

DICHIARAZIONI

Il periodo ante-liquidazione è escluso dagli Isa?

di Fabio Garrini

Le società in fase di **liquidazione** beneficiano dell'**esclusione** dall'applicazione (e dalla compilazione) degli **Isa**, in quanto **periodo di non normale svolgimento dell'attività**.

Altrettanta certezza non vi è in relazione al **periodo ante liquidazione**: infatti, mentre in passato le istruzioni alla **compilazione degli studi di settore** assimilavano tale situazione alla **cessazione dell'attività**, diversamente **le istruzioni alla compilazione degli Isa non menzionano tale equiparazione**.

A ben vedere, non pare siano cambiate, almeno sotto questo profilo, le considerazioni tra i due istituti, per cui **pare ragionevole applicare anche oggi la causa di esclusione**.

Va però segnalato che questo non sempre si traduce in un elemento positivo, in quanto **l'esclusione dagli Isa** comporta anche **l'esclusione dall'applicazione dei benefici premiali**, di cui all'[articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017](#), in relazione ai quali il [provvedimento direttoriale del 10.5.2019](#) ha individuato i corrispondenti livelli di affidabilità fiscale richiesti.

Va in particolar modo ricordato che, con il risultato almeno pari a **“9”**, **si ottiene l'esclusione dalla disciplina delle società di comodo** (tanto per l'ipotesi di insufficienza di ricavi ai sensi dell'[articolo 30 L. 724/1994](#), quanto con riferimento all'ipotesi di perdita sistematica, ex **D.L. 138/2011**): si pensi, in particolare, alle **società immobiliari di gestione**, dove i livelli di ricavo pretesi dai coefficienti di cui all'[articolo 30 L. 724/1994](#) sono irraggiungibili, mentre solitamente più agevole era raggiungere la **congruità e coerenza** degli **studi di settore** (e, si auspica, il punteggio di 9 con gli Isa).

La conseguenza è che la messa in **liquidazione** di una **società immobiliare** potrebbe causare l'applicazione della disciplina delle **società di comodo**, a meno di non impegnarsi al **repentino scioglimento di tale società**.

In generale, quindi, il fatto che si inneschi una **causa di esclusione** evita tanto l'onere della **compilazione dei modelli** quanto il **rischio di selezione** nel caso di **punteggio inferiore o uguale a 6**, ma allo stesso tempo non permette di **ottenere i premiali** che si otterrebbero conseguendo **punteggi uguali o superiori al 8**.

Isa e liquidazione

Le cause di esclusione comportano l'**inapplicabilità degli indici di affidabilità fiscale** e, come

precisato dalle istruzioni, anche l'esonero dalla **compilazione del modello ai fini statistici** (salvo i contribuenti "multiattività").

Tra le cause di esclusione (senza compilazione), in particolare nelle **condizioni di non normale svolgimento dell'attività**, le istruzioni alla compilazione degli Isa annoverano "*il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare*".

Pertanto, per il **periodo di liquidazione**, nonché per le frazioni in cui questo risulta suddiviso a norma dell'[articolo 182 Tuir](#), non vi sono incombenze circa gli indici di affidabilità fiscale.

Il problema si viene a porre per il **periodo "ante-liquidazione"**, ossia quello compreso tra la **data di apertura del periodo d'imposta** e il **giorno precedente la messa in liquidazione della società** (data che, nel caso maggiormente diffuso di **liquidazione deliberata dall'assemblea dei soci**, per le società di capitali, **coincide con la data di iscrizione al registro delle imprese** della delibera ai sensi dell'[articolo 2484, comma 3, cod. civ.](#)).

Sino allo scorso anno, tra le **cause di esclusione** dagli studi di settore, era prevista la seguente: società "*che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività*"

Al contrario, quest'anno, **nelle istruzioni Isa, non è prevista tale precisazione**.

Va segnalato, comunque, che quella prevista negli **studi di settore**, risultava, appunto, una semplice precisazione.

Il fatto che **fosse usata la locuzione "si ricorda"** implica che l'**esclusione** per il **periodo ante liquidazione** fosse inteso come un aspetto noto che le istruzioni si limitavano a rammentare.

Il che vuol significare, evidentemente, che **nulla è cambiato oggi con l'introduzione degli Isa**, ma semplicemente tale precisazione non è presente; questo non pare certo poter significare alcun cambio di rotta da parte dell'Amministrazione Finanziaria, quindi **l'esclusione deve considerarsi confermata**.

Pertanto, ipotizzando che una Srl sia stata posta in **liquidazione** con delibera del **5 ottobre 2018**, iscritta al Registro impresa in data **16 ottobre 2018**, si deve concludere:

- per il **periodo ante liquidazione**, compreso tra 1.1.2018 e il 15.10.2018, occorrerà indicare **la causa di esclusione "2"**;
- per il periodo (o i periodi) di **liquidazione** (ipotizzando che la liquidazione si chiuda oltre il 31.12.2018, si tratterà di inviare una **dichiarazione provvisoria** per il reddito maturato tra il 16.10.2018 ed il 31.12.2018), analogamente vi sarà l'**esonero dall'applicazione** e dalla **compilazione degli Isa**. In tal caso, **la causa di esclusione da indicare è quella con codice "4"**.

Seminario di specializzazione

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA CORREZIONE DEI PRINCIPALI ERRORI DICHIARATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Sistema Otello non obbligatorio per le variazioni in diminuzione

di Marco Peirolo

Il sistema Otello 2.0 è **obbligatorio** per le **note di variazione in aumento** relative alle cessioni senza applicazione dell'Iva, ma **non** per le **note di variazione in diminuzione** emesse per le cessioni con addebito dell'imposta.

A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate, che con la [risoluzione 65/E/2019](#) è intervenuta per dissipare uno specifico dubbio sorto in merito alla **corretta procedura di emissione delle note di variazione** dopo le indicazioni fornite dalla [risoluzione 58/E/2019](#).

L'[articolo 38-quater D.P.R. 633/1972](#) disciplina le cessioni di beni – per un importo complessivo, comprensivo dell'Iva, **superiore a 154,94 euro** – a favore di soggetti che non siano **residenti o domiciliati nell'Unione europea**, per proprio **uso personale o familiare** e trasportati nei **bagagli personali** al di fuori del territorio doganale della UE.

Le cessioni in oggetto possono essere effettuate **senza applicazione dell'Iva** o con **diritto al rimborso dell'imposta applicata in fattura**, a condizione che l'uscita dei beni dal territorio UE avvenga **entro il terzo mese successivo a quello di emissione della fattura e sia comprovata dal visto doganale**.

La **fattura vistata dalla dogana** deve rientrare nella disponibilità del cedente entro il **quarto mese successivo all'effettuazione dell'operazione**.

In assenza dell'apposizione del **visto**, il cedente, nel caso in cui la cessione sia stata effettuata:

- **senza applicazione dell'Iva**, deve procedere alla regolarizzazione dell'operazione mediante emissione di una **nota di variazione di sola imposta** ai sensi dell'[articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972](#);
- **con applicazione dell'Iva**, matura il **diritto al recupero dell'imposta** tramite annotazione della corrispondente **variazione nel registro degli acquisti**, di cui all'[articolo 25 D.P.R. 633/1972](#).

Con la [risoluzione 58/E/2019](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di emissione delle **note di variazione dopo l'entrata in vigore**, dal 1° settembre 2018, dell'**obbligo di fatturazione elettronica** per le cessioni di cui al citato [articolo 38-quater D.P.R. 633/1972](#), introdotto dall'[articolo 4-bis D.L. 193/2016](#).

A tal fine è stato creato il **sistema Otello 2.0**, mediante il quale:

- il **cedente** trasmette al sistema il messaggio contenente i **dati della fattura per il “tax free shopping”** al momento dell'emissione e **mette a disposizione del cessionario il documento, in forma analogica o elettronica**, contenente il codice ricevuto in risposta che ne certifica l'avvenuta acquisizione da parte del sistema. Il messaggio contenente i dati dell'eventuale variazione effettuata ai sensi dell'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#) è trasmesso dal cedente **al momento dell'effettuazione della variazione**;
- il **cessionario**, per avere diritto allo sgravio o al rimborso *ex post* dell'Iva, dimostra **l'avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale della UE** non più mediante il **“visto uscire”** apposto dalla dogana sulla fattura, ma attraverso il **“visto digitale”** rappresentato da un **codice univoco generato da Otello 2.0**. e, in caso di uscita dal territorio UE attraverso un altro Stato membro, la prova di uscita dei beni è fornita dalla Dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato membro.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che le **note di variazione**, sia ove riguardino l'imponibile e l'imposta di una operazione di *“tax free shopping”*, sia qualora si riferiscano alla sola imposta, **devono essere emesse attraverso il sistema Otello 2.0**, escludendo la possibilità di riferimenti cumulativi.

Conseguentemente, resta **preclusa la prassi**, seguita dagli intermediari *“tax free”*, di inviare al cedente un **documento cartaceo con valore di nota di variazione riepilogativa**, contenente l'ammontare cumulativo dell'imposta e le singole transazioni per le quali non è stato apposto il visto doganale (si vedano la [risoluzione 1882/1994](#) e la [risoluzione 445849/1992](#)).

Come, tuttavia, puntualizzato dalla [risoluzione 65/E/2019](#), le indicazioni che precedono valgono soltanto per le **note di variazione in aumento**, emesse in relazione alle cessioni effettuate senza applicazione dell'imposta, *ex articolo 38-quater, comma 1, D.P.R. 633/1972*.

Di contro, per le **cessioni che danno diritto al rimborso dell'imposta** addebitata in sede di fatturazione, il successivo **comma 2** dello stesso [articolo 38-quater](#) dispone che il cedente *“ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25”*, senza obbligo di emissione di un autonomo documento che, del resto, **non avrebbe alcuna utilità visto che il viaggiatore è un consumatore finale** privo, in quanto tale, del **diritto alla detrazione**.

Secondo l'Agenzia, la **prova** degli elementi idonei a giustificare la variazione operata, nonché il collegamento con l'operazione originaria, potrà essere fornita **anche mediante documenti riepilogativi rilasciati dagli intermediari “tax free”** ai cedenti, sempreché tali documenti consentano di collegare in maniera certa ed inequivoca l'originaria cessione all'uscita dei beni dal territorio dell'Unione ed alla conseguente variazione – anche cumulativa – annotata nel **registro degli acquisti**.

Seminario di specializzazione

IVA INTERNAZIONALE 2020 NOVITÀ NORMATIVE E CASISTICA PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Pubblicato in Gazzetta il Decreto investimenti in start-up e Pmi innovative

di Debora Reverberi

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 05.07.2019 il [Decreto](#) del Mise datato 07.05.2019 recante le modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in **start-up innovative e in Pmi innovative**.

Il Decreto contiene nello specifico le **disposizioni attuative delle agevolazioni previste per le persone fisiche e le società che investono in capitale di rischio di start-up e Pmi innovative, precisando le condizioni a cui è subordinato il beneficio**.

Dal 08.07.2019 sono inoltre disponibili, sul sito istituzionale del Mise, i **nuovi documenti di sintesi** inerenti la **policy del Governo a sostegno di start-up e Pmi innovative**.

Si rammenta che l'incentivo è esercitabile **in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi e consiste:**

- **per le persone fisiche, in una detrazione dall'Irpef**
- **per le persone giuridiche, in una deduzione dall'ammontare imponibile a fini Ires**

entro soglie prefissate di investimenti massimi ammissibili per periodo d'imposta.

Qualora la detrazione Irpef sia di ammontare superiore all'imposta lorda, **l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'Irpef dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo**, fino a concorrenza del suo ammontare.

Per i soci di s.n.c. e s.a.s. l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato **in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili** e il limite di investimento ammissibile si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.

L'incentivo è stato introdotto originariamente a favore degli investimenti in start-up innovative dall'[articolo 29, D.L. 179/2012](#), convertito in L. 221/2012, con decorrenza dal periodo d'imposta 2013 e successivamente esteso alle Pmi innovative dall'[articolo 4, comma 9, D.L. 3/2015](#), convertito in L. 33/2015.

L'[articolo 1, comma 66, L. 232/2016](#) (c.d. Legge di Bilancio 2017) ha potenziato, con decorrenza 01.01.2017, l'incentivo fiscale introducendo un'aliquota unica del 30%, e ha

subordinato la fruizione dell'incentivo al mantenimento della partecipazione nella *start-up* innovativa per un *holding period* minimo di tre anni.

L'[articolo 1, comma 218, L. 145/2018](#) (c.d. **Legge di Bilancio 2019**) ha ulteriormente rafforzato l'agevolazione, prevedendo un'aliquota del 40%, aumentata al 50% se l'investitore, persona giuridica non *start-up* innovativa, **acquisisce l'intero capitale sociale** della *start-up* innovativa.

Sono pertanto agevolabili gli investimenti in *equity* diretti verso *start-up* e Pmi innovative, regolarmente iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle imprese, con **configurazioni di detrazione o deduzione differenziate in base al periodo fiscale di effettuazione dell'investimento**:

**Periodo di effettuazione
dell'investimento**

01.01.2013 – 31.12.2016

Detrazione Irpef

Deduzione Ires

Seminario di specializzazione
**LUCI E OMBRE NELLA GESTIONE FISCALE DELLE
ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

La detrazione del 26% per le erogazioni liberali a favore delle Onlus

di Gennaro Napolitano

L'[articolo 15, comma 1, Tuir](#) prevede che dall'imposta linda è possibile **detrarre** un importo pari al **26%** in relazione alle **erogazioni liberali in denaro** effettuate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**Onlus**), delle **iniziativa umanitarie, religiose o laiche**, gestite da **fondazioni, associazioni, comitati ed enti** individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei **Paesi non appartenenti** all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (**Ocse**).

L'Amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare che la **detrazione è ammessa** anche nell'ipotesi in cui il **datore di lavoro**, con il consenso del dipendente, **promuova** un'iniziativa di **raccolta fondi** da destinare a una **Onlus**.

In tal caso, il **datore di lavoro** assume l'onere di **trattenere direttamente** dallo stipendio le somme destinate dal dipendente a **erogazione liberale**, portando a termine l'intera fase del versamento della somma trattenuta e della successiva detrazione, **in sede di conguaglio**, in veste di **sostituto d'imposta**, con le **modalità** descritte nella [risoluzione AdE 441/E/2008](#) e nella [risoluzione AdE 160/E/2009](#).

La **detrazione** compete anche in relazione alle **somme erogate** a favore di una **Onlus** per **adozioni a distanza**; in tal caso, però, è necessario che l'erogazione in denaro sia utilizzata nell'ambito dell'**attività istituzionale** della Onlus a favore di persone che versano in **condizione di bisogno** e che sia **indicata** nelle **scritture contabili** dell'organizzazione. A tal fine, la stessa **Onlus** che percepisce l'erogazione deve **certificare** la spettanza o meno della detrazione d'imposta (cfr. [circolare AdE 55/E/2001](#), **risposta 1.6.2**).

La **detrazione**, ammessa nella misura del **26%**, deve essere calcolata su un **ammontare massimo** pari a **30.000 euro annui**. Per il **calcolo** del **limite di spesa** si devono considerare anche le **erogazioni** a favore delle **popolazioni** colpite da **calamità pubbliche** o da altri **eventi straordinari**.

Ai fini dell'agevolazione, il **versamento** dell'erogazione deve essere effettuato tramite **banca** o **ufficio postale** ovvero con altri **sistemi di pagamento** "tracciabili", e cioè **carte di debito**, **carte di credito**, **carte prepagate**, **assegni bancari** e **circolari**. La previsione di queste **modalità di versamento** ha lo scopo di consentire all'Amministrazione finanziaria di poter **operare** efficaci **controlli** e di **prevenire** eventuali **abusì**.

L'avvenuto **sostenimento** dell'onere detraibile deve essere **documentato** dalla **ricevuta del versamento** bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'**estratto conto** della società che gestisce le carte.

Nell'ipotesi di pagamento con assegno bancario o circolare, ovvero quando dalla ricevuta del versamento bancario o postale, o dall'estratto conto della società che gestisce la carta con cui è stato effettuato il versamento, **non sia possibile** individuare il **beneficiario** dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della **ricevuta** rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti la **modalità di pagamento** utilizzata. Inoltre, dalla **documentazione** deve essere possibile individuare la **natura liberale** pagamento.

In **alternativa** alla fruizione della detrazione in esame, le **erogazioni liberali** destinate alle **Onlus** sono:

- **deducibili** dal reddito complessivo ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, lett. g](#), Tuir riferito alle erogazioni liberali in favore delle **Organizzazioni non governative** (Ong) che hanno mantenuto la qualifica di Onlus e sono iscritte all'Anagrafe delle Onlus (cfr. [risoluzione AdE 22/E/2015](#));
- **detrabili** in base all'[articolo 83, comma 1, Lgs. 117/2017 \(Codice del Terzo settore\)](#) riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore;
- **deducibili** ai sensi dello stesso [articolo 83, comma 2, del Codice del Terzo settore](#) riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

Il **comma 4** dell'[articolo 83](#) in parola, peraltro, stabilisce che, ferma restando la **non cumulabilità** delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (**detrazione** e **deduzione**), coloro che fruiscono delle agevolazioni ivi previste **non possono cumulare** la detraibilità e la deducibilità con **altra agevolazione fiscale** prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Ne consegue che, il contribuente che fruisce della **detrazione del 26%** prevista dal Tuir non può fruire, sia per le medesime erogazioni sia per le erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'**articolo 15, comma 1.1.**, delle agevolazioni previste per:

- le **erogazioni liberali** a favore delle **Onlus** e delle **associazioni di promozione sociale**
- le **erogazioni liberali** a favore delle **organizzazioni del volontariato**
- le **erogazioni liberali** in denaro o natura in favore delle **Onlus**, delle **organizzazioni del volontariato** e delle **associazioni di promozione sociale**
- le **erogazioni liberali** di cui all'[articolo 10, comma 1, lett. g, Tuir](#) in favore delle **Organizzazioni non governative** (Ong) che hanno mantenuto la qualifica di Onlus e siano iscritte all'Anagrafe delle Onlus.

Seminario di specializzazione

LA DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI SECONDO IL CODICE DEL TERZO SETTORE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Ritenute su dividendi a società estere in perdita

di Fabio Landuzzi

Una **sentenza della Corte di Giustizia Europea** (CGEU) del **22 novembre 2018**, [causa C-575/17](#), esprime un **principio molto innovativo** in materia di applicazione di **ritenute sui pagamenti transfrontalieri di dividendi**.

In breve, i **fatti di causa** sono così riassumibili.

Tre **società residenti in Belgio** avevano ricevuto dal 2008 al 2011 **pagamenti di dividendi** da **società partecipate in Francia**; tali dividendi, in assenza dei presupposti di applicazione dell'esenzione in forza della Direttiva Madre – Figlia, erano stati assoggettati in uscita ad una **itenuta d'imposta pari al 15%**, ossia nella misura prevista dalla **Convenzione contro le doppie imposizioni** in vigore fra i due Stati.

Tuttavia, poiché le **società belghe**, negli esercizi in cui hanno percepito i dividendi, **avevano realizzato delle perdite**, esse hanno domandato all'Autorità fiscale francese il **rimborso delle somme** trattenute dalla società che aveva erogato i dividendi, in quanto **a parità di condizioni**, se il percepiente fosse stato una **società di diritto francese in perdita**, i dividendi **non avrebbero scontato né ritenute e né tantomeno tassazione** se non, ai sensi della disciplina vigente in Francia, nel periodo successivo in cui la società percepiente fosse eventualmente ritornata in utile.

Dopo la soccombenza nei primi due gradi di giudizio, il **Giudice di ultima istanza** sospendeva il procedimento trasferendolo alla **competenza della CGEU** affinché fossero risolte alcune **questioni preliminari** fra le quali, in modo particolare, una: se risulta essere contrario al **principio di libera circolazione dei capitali** (**articoli 63 e 65 del Trattato europeo**) il c.d. **svantaggio di tesoreria** che il soggetto non residente subisce nel caso di specie rispetto al soggetto residente, a parità della **situazione oggettiva** in cui essi si vengono a trovare nel momento in cui percepiscono i dividendi.

Ebbene, la CGEU, come detto affermando un principio senz'altro **molto innovativo**, riconosce nel suddetto **vantaggio di tesoreria** da cui sarebbe escluso il non residente una **restrizione alla libera circolazione** dei capitali contraria ai precetti di cui all'**articolo 63 del Trattato UE**, in quanto in grado di **penalizzare l'investitore non residente**; va peraltro tenuto conto che quello che qui viene definito come uno svantaggio finanziario, apparentemente temporaneo, potrebbe però divenire anche **economico e permanente**, nel caso in cui la società percepiente residente in perdita fosse **liquidata** e cessasse di esistere dopo aver incassato i dividendi, senza perciò ritornare in utile e quindi **senza assoggettare a tassazione postuma il dividendo**.

Inoltre, in ogni caso, sul **singolo periodo d'imposta** il trattamento fiscale dei due soggetti – residente e non residente – sarebbe obiettivamente diverso.

Ora, che la **tecnica della ritenuta** sia accettata come lo **strumento più idoneo** per la riscossione delle imposte dai soggetti non residenti, è un concetto noto ed acquisito; d'altronde, fra la società non residente e quella residente vi è **una differenza oggettiva** circa la condizione in cui si trovano, che può giustificare appunto una **diversa tecnica impositiva**. Ciò che invece la CGEU ritiene **non compatibile** con il principio della **libera circolazione dei capitali** è che la tecnica impositiva adottata possa condurre ad **un carico fiscale anche sostanzialmente diverso sui due soggetti**.

Come detto, questa sentenza è senza dubbio molto innovativa e pone dei **temi molto rilevanti** per il futuro; infatti, se è vero che per una ampia parte dei casi il pagamento dei dividendi è coperto dall'esenzione in forza della **Direttiva Madre-Figlia**, è altrettanto vero che vi sono diverse circostanze in cui sussistono **dubbi circa l'applicazione dell'esenzione**, ed anche della stessa misura convenzionalmente ridotta della ritenuta, con l'effetto di aumentare il **grado di attenzione** riguardo l'applicazione del principio affermato in questa sentenza.

Inoltre, ci si può interrogare circa l'effetto sul passato, e quindi sulla legittimazione di soggetti non residenti in perdita ad attivare **istanza di rimborso** per le ritenute trattenute alla fonte in occasione del pagamento di dividendi.

Infine, non può escludersi che il principio possa trovare spazio anche **al di fuori nel territorio della UE**, quando sono coinvolti soggetti residenti in Stati che assicurano un **pari livello di scambio di informazioni**.

In conclusione, è assai probabile che l'evoluzione di quanto ha formato oggetto di questa sentenza meriterà, per il **futuro**, un **livello elevato di attenzione**.

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >